



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PNRR Next Generation EU M2C4 Inv. 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Opera 7880 CUP C27B20000690005 - CIG 9556789FC1. Lavori per l'adeguamento sismico, impiantistico e di efficientamento energetico della scuola primaria L. d'Orlandi di Via della Roggia. Autorizzazione subappalto all'impresa individuale "Picaku Maringlen" di Tavagnacco (UD) (Cat. OG01).

N. det. 2023/5720/690

N. cron. 1222 del 17/07/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. cron. 395 del 06/03/2023 e successiva n. cron. 1132 del 06.04.2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Alpina Costruzioni srl P. IVA 01281970309 con sede in via Coja di Levante, 4 a Tarcento (UD), verso il corrispettivo di netti €1.326.844,40, a cui vanno sommati i costi della sicurezza pari a €83.246,12, e quindi per un importo complessivo netto di €1.410.090,52, oltre IVA nella misura di legge del 10% e quindi per complessivi €1.551.099,57;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 03.05.2023 (N. 1323 Rep.);
- i lavori sono stati consegnati in data 07.04.2023;

VISTA l'istanza presentata della ditta appaltatrice (P.G. Entrata N. 0092766/2023 del 21.06.2023) per l'autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa individuale "Picaku Maringlen" con sede legale in via Ugo Foscolo, 40 a Tavagnacco (UD) - Partita IVA n 03065910303 - per la realizzazione di opere di tinteggiature manufatti in acciaio (Categoria OG1) per un importo di €2.250,00 (compresi costi per la sicurezza quantificati in €45,00) oltre IVA;

VERIFICATO ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che:

- il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare o concedere a cottimo le lavorazioni in oggetto nella misura consentita dalla legge;
- il subappaltatore ha reso in atti la dichiarazione in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 (Modello 2.1);
- l'importo delle singole opere da affidare in subappalto risulta inferiore ai limiti di Legge ed è, unitamente ai subappalti già autorizzati, inferiore alla quota massima subappaltabile;

ESAMINATA la documentazione che l'impresa appaltatrice ha provveduto, unitamente alla richiesta

di autorizzazione a trasmettere:

- Istanza di subappalto;
- Mod. 2.1 - Allegato A: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice (oppure cottimista), relativa al possesso dei requisiti;
- Mod. 3.1 - Dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta subappaltatrice (oppure cottimista), relativa alla regolarità della propria posizione contributiva, posizioni di iscrizione INPS INAIL Cassa Edile, e possesso di dipendenti;
- MOD. 6.1 – Allegato A “Dichiarazione sostitutiva anti-mafia” e Allegato B “elenco conviventi”: dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia da compilarsi a cura di tutti i soggetti monitorati al controllo antimafia come previsto ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 secondo la ragione sociale dell’impresa/ società/ consorzio/RTI (per: a) subappalti o cottimi di importo superiore a € 150.000,00; b) subappalti o cottimi relativi alle attività “sensibili” di cui di cui all’art. 1, co. 53 L. 190/2012 (come modificato da D.L. 8 aprile 2020,
- Mod. 8.1. Tabella 2: per verifica quota lavori subappaltabili;
- Mod. 10.1 - Tracciabilità dei flussi finanziari della ditta subappaltatrice (oppure cottimista);
- Contratto di subappalto sottoscritto dalle parti;
- DURC INAIL_38599858 dell’impresa sub appaltatrice;
- POS della ditta subappaltatrice validato dal coordinatore per la sicurezza;
- Fotocopia documenti di identità;
- Visura camera di commercio;
- Modello titolare effettivo ditta subappaltatrice e insussistenza conflitto di interessi;

RICORDATO che:

- il subappaltatore o cottimista, ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
- l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, l'Impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, deve trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
- l'appaltatore e, per il suo tramite, l'impresa subappaltatrice, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, deve trasmettere all'Amministrazione copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
- l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di

prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al d.P.R. n. 62/2013;

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ai sensi del comma 15 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016;

- che il subappaltatore è tenuto all'osservanza dei principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- il contraente principale è consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista, in relazione al rispetto della percentuale di assunzioni obbligatoria imposta dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (come convertito, con modifiche, dalla L. 108/2021) e partitamente declinata nella documentazione di gara nonché nelle “Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021. Al mancato adempimento dell'obbligo di assunzione in parola consegue, tra l'altro, l'applicazione delle penali, secondo le modalità ed i termini indicati Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTO l'esito favorevole dei controlli di cui art. 80 del D. Lgs 50/2016 effettuati dal Servizio Amministrativo Appalti;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta subappaltatrice;

PRESO ATTO che il subappalto è ammesso nei limiti di quanto disposto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

SENTITO il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ing. Mauro Iacumin per quanto di competenza;

SENTITO il direttore dei lavori ing. Cristiano Roselli della Rovere nel merito;

RICHIAMATO l'art. 226, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 (nuovo "codice degli appalti pubblici" la cui efficacia decorre a partire dal 1.7.2023) ai sensi del quale le disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14, per quanto applicabile;
- il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., per quanto applicabile;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta Alpina Costruzioni srl P. IVA 01281970309 con sede in via Coja di Levante, 4 a Tarcento (UD), appaltatrice nell'ambito dei lavori dell'opera 7880 ad affidare in subappalto all'impresa individuale “Picaku Maringlen” con sede legale in via Ugo Foscolo, 40 a Tavagnacco (UD) - Partita IVA n 03065910303 - la realizzazione di opere di tinteggiature manufatti

in acciaio (Categoria OG1) per un importo di € 2.250,00 (compresi oneri per la sicurezza quantificati in € 45,00) oltre IVA;

2. di provvedere, tenuto conto che il subappaltatore ha rinunciato al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, alla verifica dell'intervenuta quietanza delle relative fatture da parte dell'Appaltatore in occasione di ogni stato di avanzamento lavori;

3. di dare atto che la ditta appaltatrice e i subappaltatori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 in materia di subappalto e dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto di che trattasi;

4. di evidenziare che l'appaltatore ed i subappaltatori restano obbligati ad osservare le misure contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013. In particolare:

- si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al d.P.R. 62/2013 e nel "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Udine" disponibile al seguente indirizzo:

https://www.comune.udine.it/media/files/030129/attachment/codice_comportamento_l4NRidQ.pdf

5. l'appaltatore ed i subappaltatori sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile sul sito web dell'amministrazione alla sezione "amministrazione – trasparente altri contenuti";

6. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca